



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Parere n.20 del 10.10.2022

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA. COSTITUZIONE DEL FONDO 2022.
Art. 8 del C.C.N.L. 21.05.2018 ed ai sensi della circolare 20 del 08 maggio 2015 dal Ministero dell'Economia e della Finanze.

Il sottoscritto Rag. SAGONE GIUSEPPE, in qualità di Revisore Unico del Comune di Malonno,

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTA l'ipotesi di CCNL 2019-2021, all'art. 79, comma 7, che prevede che la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applichi dall'anno 2023; ciò significa, quindi, che il fondo per le risorse decentrate del 2022 va costituito ancora secondo le regole del tutt'ora vigente art. 67 del CCNL 21/05/2018.

VISTA la proposta di costituzione del Fondo integrativo per l'anno 2022;

RILEVATO:

- a) che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono ripartite in "risorse stabili" e "risorse variabili";
- b) che le prime, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, e possono subire incrementi ad opera di specifiche disposizioni contrattuali;
- c) che le risorse "variabili" sono invece integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 a decorrere dal 2018 il Fondo Risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, relative all'anno 2017. A seguito della circolare n. 15 del 16 maggio 2019 e delle indicazioni MEF in merito alla questione dell'inserimento delle somme relative al valore dello 0,20 del monte salari 2001 ex art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004, si è provveduto con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28 maggio 2019 a riformulare la costituzione della parte stabile del fondo 2018, alla rettifica dei fondi 2004-2017 ed alla rideterminazione del limite ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 del fondo risorse decentrate 2016. La somma calcolata non sortisce alcun effetto economico-finanziario sulla distribuzione dei fondi al personale fino al 2017.

Pertanto l'importo unico consolidato anno 2017 rideterminato ammonta ad **€ € 38.950,88**

VERIFICATO che gli importi pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali quantificati in euro 597,07, così come l'importo di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 per un totale di € 665,60, di cui all'art. 67 comma 2 lettera a), costitutivi del Fondo ai sensi

dell'art. 67 comma 2 lettera h, come specificato dalla dichiarazione congiunta n. 5, per la loro natura di risorse finanziarie definite a livello nazionale, non sono soggetti al limite di crescita del Fondo;

PRESO ATTO che la normativa (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018) non prevede la riduzione del fondo in caso di diminuzione del personale ma vengono tuttavia consolidate le decurtazioni apportate nel 2016 per effetto dell'applicazione dei previdenti vincoli ex art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 che nel caso del Comune di Malonno ammontano ad € 5.407,82 relativi al trasferimento dell'Agente di Polizia Locale in capo all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;

PRESO ATTO che a fronte della suddetta decurtazione, la parte stabile del Fondo risorse decentrate ammonta ad **€ 34.805,73**;

PRESO ATTO che la parte variabile del fondo delle risorse decentrate ammontante ad **€ € 20.552,14** è composto dal 1,2% del monte salari del 1997 per **€ 2.635,63**, dalle economie rilevate sulle somme non distribuite sul fondo 2021 per **€ 1.473,41**, dai risparmi sul fondo straordinari per **€ 2.643,10**, da possibili somme distribuibili in caso di approvazione del regolamento per la distribuzione dell'incentivo per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sostituito dall'art. 76 del D.Lgs n. 56 del 2017 ammontanti ad **€ 5.000,00**.

A seguito della mancata assegnazione della responsabilità di posizione dell'area tecnica ai dipendenti e dell'affidamento della stessa in capo al Sindaco ai sensi dell'art. 53, *comma 23 della Legge nr. 388/2000, così come modificato dall'articolo 29 c. 4 della Legge 28.12.2001, nr. 448*, con determina n. 346/SA del 31.12.2021 è stata stabilita la riduzione del fondo delle posizioni organizzative 2022 e demandata alla delegazione trattante la destinazione delle somme nel rispetto del tetto di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs 75/2017.

La delegazione trattante ha stabilito lo stanziamento all'interno della parte variabile del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018 della somma ammontante complessivamente ad **€ 8.500,00**.

PRESO ATTO che con decorrenza 01 agosto 2022 il dipendente dell'Area Tecnica a seguito di procedura di mobilità si è trasferito presso la Comunità Montana di Valle Camonica e l'ente ha avviato le procedure per l'assunzione di un'altra unità;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, che ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018; nelle premesse del D.P.C.M. 17/03/2020 viene tuttavia precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018.

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo rideterminato per l'anno 2016 ammontante ad **€ 56.693,84**;

PRESO ATTO inoltre che il vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 riguarda altresì le somme stanziate nel corso del 2016 inerenti alle indennità di posizione ed alla retribuzione di risultato spettanti ai titolari di posizioni organizzative ed al Segretario Comunale;

PRESO ATTO dell'applicazione della decurtazione al fine del rispetto del vincolo ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di importo pari ad € 2.122,26

DATO ATTO che come si evince dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente viene rispettato il suddetto vincolo per l'anno 2022;

CERTIFICA

- Che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2022, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Che ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016 viene applicata la decurtazione del fondo per l'importo di € 5.407,82 relativa al trasferimento dell'Agente di Polizia Locale in capo all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
- Che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 viene applicata la decurtazione ammontante ad € 2.122,26;
- Che ai sensi della Circolare 8 maggio 2015 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e per le motivazioni espresse, non viene applicata alcuna decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di costituzione del Fondo integrativo per l'anno 2022 che confluirà nella deliberazione dell'Organo esecutivo inerente la costituzione del C.C.I.D. in argomento, atteso che i costi del contratto decentrato, previsti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria del corrente esercizio, risultano avere sufficiente copertura finanziaria e sono compatibili con i vincoli di Bilancio art. 8 del CCNL del 21.05.2018.

Addì, 10/10/2022

IL REVISORE DEI CONTI
F.TO Giuseppe Sagone